

Newsletter n. 28 del 15 Dicembre 2021

1. RECEPIMENTO DI DIRETTIVE UE - Pubblicati i decreti attuativi previsti dalla Legge n. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019/2020)

Sono stati pubblicati, sulla **Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021** una serie di decreti legislativi con cui il Governo ha dato attuazione alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio UE. In particolare, le direttive riguardano:

- emissione di obbligazioni garantite (D.Lgs. n. 190/2021);
- armonizzazione e semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (D.Lgs. n. 192/2021);
- capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (D.Lgs. n. 193/2021);
- promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (D.Lgs. n. 199/2021);
- apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (D.Lgs. n. 1200/2021);
- lotta al riciclaggio mediante diritto penale (D.Lgs. n. 195/2021);
- riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (D.Lgs. n. 196/2021);
- pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare e commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (D.Lgs. n. 198/2021);

LINK:

[Per consultare la Gazzetta Ufficiale, clicca qui.](#)

2. ECONOMIA CIRCOLARE - Pubblicato il decreto che recepisce la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione della plastica nell'ambiente

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 (Supplemento Ordinario n. 41) il **decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196** di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

In particolare il decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 196/2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2019/904, clicca qui.](#)

3. FILIERA AGRICOLA - Recepita la Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali

Con il **decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 198**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, è stata recepita la direttiva (UE) 2019/633 in materia di **pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare** nonché in materia di **commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari**.

Il decreto disciplina le relazioni commerciali e contrasta le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare:

- definendo **le pratiche commerciali vietate** in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte,
- **razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico** vigente nella direzione della **maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare** rispetto alle suddette pratiche.

Le disposizioni del decreto **si applicano alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale**, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, mentre **non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori**.

Secondo quanto stabilito all'articolo 3 del decreto, i contratti di cessione devono essere informati ai principi di **trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni**, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale.

Devono essere conclusi obbligatoriamente **mediante atto scritto** stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare:

- la durata,
- le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto,
- il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto,
- le modalità di consegna e di pagamento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2019/633, clicca qui.](#)

4. SETTORE PUBBLICO - Nuove disposizioni sull'apertura dei dati e sul riutilizzo dell'informazione - Recepita la Direttiva (UE) n. 2019/1024

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 (Supplemento Ordinario n., 42), il **decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 200**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

La **direttiva (UE) 2019/1024** si inquadra nella strategia dell'Unione europea per i dati e mira a **promuovere l'utilizzo di dati aperti e ad agevolare il riutilizzo**, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche dalle imprese pubbliche.

La sua adozione che segue quella della direttiva 2003/98/CE (c.d. direttiva PSI) e della direttiva (UE) 2013/37 di modifica della direttiva PSI, è stata ritenuta necessaria dalla Commissione europea per adeguare il quadro giuridico non più attuale in considerazione delle rilevanti evoluzioni delle tecnologie per la condivisione dei dati e per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, promuovendo nello stesso tempo, la concorrenza e la trasparenza nel mercato dell'informazione pubblica.

L'apertura dei dati viene ampiamente stimolata ed incoraggiata dall'Unione europea al fine di:

- garantire la trasparenza della pubblica amministrazione,
- assicurare maggiore collaborazione e innovazione,

- consentire lo sfruttamento economico dei dati, con conseguente beneficio per l'economia.

In riferimento alla **richiesta di riutilizzo di documenti**, il decreto dispone che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico esaminano le richieste e rendono disponibili i documenti entro il termine di **trenta giorni** dalla richiesta, **prorogabile di ulteriori venti giorni** nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse.

Di tale proroga ne deve essere data comunicazione al richiedente **entro ventuno giorni** dalla richiesta. In caso di decisione positiva, i documenti sono resi disponibili, ove possibile, **in forma elettronica** e, se necessario, attraverso una licenza.

In caso di diniego, il richiedente può esperire i **mezzi di tutela** previsti dall'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Degli stessi è data comunicazione al richiedente con il provvedimento di diniego.

Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione.

Le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche nonché le imprese private devono **adottare licenze standard, disponibili in formato digitale, per il riutilizzo dei propri documenti**.

Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, salvo che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e siano giustificate da un pubblico interesse.

I documenti delle pubbliche amministrazioni, degli organismi di diritto pubblico, delle imprese pubbliche e delle imprese private possono essere riutilizzati da tutti gli operatori interessati alle condizioni previste dal presente decreto, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti.

I **contratti o gli altri accordi** tra i terzi e le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche in possesso dei documenti non stabiliscono diritti esclusivi. Se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario **un diritto esclusivo**, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a valutazione periodica con **cadenza almeno triennale**.

Gli **accordi di esclusiva** sono resi pubblici sul sito istituzionale **almeno due mesi prima** che abbiano effetto.

I termini di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici sul sito istituzionale. Tale disposizione non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.

Il decreto entra in vigore il **15 dicembre 2022**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 200/2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2019/1024, clicca qui.](#)

5. L. N. 205/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 139/2021, c.d. "Decreto Capienze"

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 dicembre 2021, la **Legge 3 dicembre 2021, n. 205**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"**. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 Dicembre 2021).

Disposizioni in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche

L'articolo 1 apporta diverse modifiche al DL del 22 aprile 2021, n. 52.

In tema di **spettacoli aperti al pubblico** in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto**, si prevede che:

- in **zona gialla**, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la **distanza interpersonale** debba essere di almeno un metro e la **capienza consentita non superiore al 50%** della capienza massima autorizzata, non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori;

- in **zona bianca**, la **capienza consentita è del 100%** di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso. Inoltre l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Discoteche

Nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati:

- **la capienza non può essere superiore al 75%** di quella massima autorizzata all'aperto;
- e al **50% al chiuso**. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.

Musei

Nelle strutture museali è stata **eliminata la distanza interpersonale di un metro**.

Pubblico a eventi e competizioni sportive

Relativamente alla partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli richiamati:

- in **zona gialla**, la capienza consentita non può essere superiore al **50%** di quella massima autorizzata **all'aperto** e al **35% al chiuso**.
- in **zona bianca**, la capienza consentita non può essere superiore al **75%** di quella massima autorizzata **all'aperto** e al **60% al chiuso**. In zona bianca, viene meno l'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati;

Le percentuali massime di capienza di cui sopra si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

A prescindere dall'emergenza sanitaria, è stata introdotta una modifica a regime con l'**articolo 1-bis**, con il quale si **esclude** le **manifestazioni carnevalesche**, i **corsi mascherati**, le **rievocazioni storiche**, le **giostre** e le altre **manifestazioni similari** dall'applicazione della normativa in base alla quale i **biglietti** di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono **nominativi**.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 139/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

6. INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio 2022 sale dallo 0,01% al 1,25%

Con **decreto del 13 dicembre 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2978 del 15 dicembre 2021, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che **la misura del saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2022 - sale dallo 0,01% al 1,25%, in ragione d'anno**.

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio del 1,25% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e il giorno del versamento tardivo.

E' il caso di evidenziare che l'individuazione del saggio interessi legali è molto importante, anche in considerazione di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 1284 Codice civile, secondo il quale il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, **può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.**

Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Al comma 2 dello stesso articolo 1284 C.C. si stabilisce inoltre che lo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

7. TRASPORTI SU STRADA - Adeguata la normativa relativa al rilascio delle carte tachigrafiche e alla tenuta dei registri ed elenchi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 dicembre 2021, il **decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 ottobre 2021**, recante "**Adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri**".

In particolare il decreto disciplina le modalità

- per il **rilascio delle carte tachigrafiche**,
- per la **tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati e dell'elenco degli installatori e officine autorizzate** e delle carte loro rilasciate,
- per la **tenuta del registro elettronico nazionale** contenente le informazioni relative alle carte tachigrafiche conducente.

Le **carte tachigrafiche** oggetto del decreto sono quelle definite dal regolamento (UE) n. 165/2014 ed omologate dall'autorità e sono suddivise in quattro diverse tipologie:

- la carta del conducente (art. 4),
- la carta dell'officina (art. 5),
- la carta dell'impresa (art. 6),
- la carta di controllo (art. 7).

Sono le **Camere di commercio**, avvalendosi del proprio sistema informativo, che predispongono gli **strumenti elettronici e telematici** necessari alla emissione delle carte tachigrafiche ed al loro rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal Regolamento di esecuzione, mentre l'**Unioncamere** assicura lo **scambio di informazioni** con gli organismi di rilascio delle carte tachigrafiche degli altri Stati operanti nel sistema tachigrafo per ogni scambio informativo supplementare a quelli previsti dal sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.

Il titolare della carta è tenuto a presentare la **domanda di rinnovo** alla Camera di commercio presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l'iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi **entro il termine di quindici giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza**.

La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza.

La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta che avverrà comunque entro i quindici giorni lavorativi successivi.

La **domanda di rinnovo della carta dell'officina** deve essere presentata alla Camera di commercio ove l'officina ha la propria sede autorizzata, entro il termine di scadenza e la carta in scadenza deve essere restituita all'atto del ritiro della carta rinnovata.

La nuova carta è rilasciata previa verifica della permanenza dell'autorizzazione concessa all'officina (art. 8).

Le carte sono rilasciate, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri dell'Unione europea.

Le carte tachigrafiche **sono emesse dalle Camere di commercio competenti per territorio** in base al luogo in cui il richiedente ha la propria residenza stabile o normale o la propria sede aziendale.

Le istanze sono presentate mediante appositi modelli approvati dal Ministero.

Le modalità di presentazione e di gestione della domanda possono realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, realizzate e gestite dal «gestore del sistema informativo» delle Camere di commercio (InfoCamere S.C.p.a.).

Trascorsi **trenta giorni dalla scadenza** del periodo di validità, il possessore della carta è tenuto alla sua restituzione. La carta inoltre, deve essere restituita in tutti i casi in cui:

- il possessore non necessiti più della carta per l'esercizio della sua attività,
- abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa.

L'azienda di trasporto titolare del conducente è responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto prima della sua restituzione.

Le carte tachigrafiche vengono registrate secondo le prescrizioni tecniche indicate dal Regolamento. A tal fine le Camere di commercio possono individuare anche soggetti terzi, ai quali **delegare** la raccolta delle istanze, per la presentazione delle domande attraverso il proprio gestore del sistema informativo.

Le Camere di commercio, mediante il loro sistema informativo, garantiscono **l'interoperabilità del sistema** delle carte tachigrafiche prevista dal Regolamento e forniscono il supporto elettronico e telematico per la registrazione delle operazioni connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte tachigrafiche.

Le Camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, conservano le informazioni relative alle **carte smarrite, rubate, malfunzionanti, confiscate, sospese o ritirate**, classificandole con i relativi stati previsti dal Regolamento.

Le carte **invalidate o scadute** vengono conservate dalla Camera di commercio, ai fini di possibili controlli amministrativi, per un periodo di un anno dalla data della scadenza. Decorso tale termine le carte saranno distrutte, lasciando evidenza dell'azione di scarto (art. 13).

Sono abrogati il decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti **del 23 giugno 2005** e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali **del 31 marzo 2006**, recante «Modalità di conservazione e trasferimento dati dal tachigrafo digitale introdotto dal regolamento (CE) 2135/98».

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento, clicca qui.](#)

8. LAVORO IN MODALITA' AGILE NEL SETTORE PRIVATO - Sottoscritto il protocollo nazionale tra Governo e parti sociali

Con un comunicato stampa comparso l'8 di dicembre sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato reso noto che in data 7 dicembre 2021 è stato raggiunto l'accordo con le parti sindacali e imprenditoriali sul **Protocollo Nazionale** con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul **lavoro agile nel settore privato**.

Si tratta del secondo provvedimento in Europa di disciplina dello "smart working".

Il Protocollo che indirizzerà la contrattazione collettiva, definisce alcuni punti saldi:

- il **diritto alla disconnessione**, quindi al riposo dei lavoratori,
- il **diritto a vedere garantiti alcuni trattamenti che vengono assicurati con il lavoro ordinario**,
- il **diritto alla sicurezza**, le modalità attraverso le quali garantire la sicurezza dei dati che vengono utilizzati.

Il protocollo fissa il quadro di riferimento, le linee di indirizzo, anche per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale stabilendo diritti e doveri dei lavoratori, dall'adesione volontaria allo

smart working, dall'assenza di un orario preciso alla possibilità di prevedere però fasce orarie di attività, dai permessi alla libertà di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione.

Si parte con l'adesione al lavoro agile su base volontaria, subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale ma fermo restando il diritto di recesso. L'eventuale rifiuto di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra infatti, si legge nella bozza del provvedimento, gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Nessun orario preciso di lavoro, inoltre, per chi opta per il lavoro agile ma **autonomia nello svolgimento della prestazione** all'interno di obiettivi prefissati e nel rispetto dell'organizzazione delle attività assegnate dal responsabile, a garanzia dell'operatività dell'azienda e dell'interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Questo non osta comunque a che il lavoro agile sia legato a fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.

Prevista, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, anche la fruizione dei **permessi orari** sanciti dai contratti collettivi mentre **non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario**.

Nei casi di assenze cosiddette legittime (dalla malattia agli infortuni, dai permessi retribuiti alle ferie), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell'attività lavorativa.

Il lavoratore è anche **libero di individuare il luogo ove svolgerà la prestazione in modalità agile** purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. In questo senso la contrattazione collettiva può individuare i luoghi idonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

LINK:

[Per consultare il testo del Protocollo Nazionale, clicca qui.](#)

9. BONUS PER FAMIGLIE, CITTADINI E LAVORATORI IN SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2021

Con il **D.L. n. 73/2021** (c.d. "*Decreto Sostegni-bis*"), convertito dalla L. n. 106/2021 e con il **D.L. n. 34/2020** (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, sono state introdotti **diversi bonus e agevolazioni, indirizzati a privati cittadini, aziende, famiglie e lavoratori**. **Diversi di essi sono in scadenza al 31 dicembre 2021.**

BONUS BEBE'

Si tratta di un **assegno di natalità**, che spetta alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Il contributo economico può variare **dagli 80 ai 160 euro al mese**, per un anno, in base all'ISEE (si veda a tale proposito il messaggio INPS n. 918 del 3 marzo 2021).

Il bonus è soggetto ad un aumento del 20% per ogni figlio successivo.

La domanda va presentata attraverso il servizio online dal sito dell'INPS, utilizzando gli appositi moduli, entro i primi 90 giorni dalla nascita del bambino o dal suo ingresso nella famiglia.

La scadenza del Bonus Bebè è fissata al 31 dicembre 2021.

BONUS MAMMA DOMANI

Si tratta di un'agevolazione, prevista dalla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e confermata anche per l'anno 2021, riservata alle future mamme.

Il bonus consiste in un **beneficio di 800 euro** per le future mamme, anche in caso di affidamento preadottivo e adozione e non richiede limiti di reddito.

Il beneficio viene dato in un'unica soluzione per ogni evento incluso: gravidanza, parto, adozione o affidamento.

La domanda può essere presentata **dopo il compimento del settimo mese di gravidanza** (inizio ottavo mese) oppure **a nascita avvenuta** o a seguito di uno degli altri eventi previsti dalla legge: **adozione e affidamento preadottivo**.

La domanda deve essere presentata all'INPS tramite una delle seguenti modalità:

- servizi telematici accessibili direttamente dalla richiedente, attraverso il servizio dedicato;
- Contact Center (numero 803 164, gratuito da rete fissa, oppure 06 164 164 da rete mobile);
- enti di patronato, tramite i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per le nascite e le adozioni avvenute nel 2021, **si potrà fare domanda fino al 31 dicembre 2021** (dal 2022 il bonus sarà inglobato all'interno dell'Assegno Unico).

BONUS VACANZE

Si tratta di una misura finanziaria introdotta dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020, che è stata prorogata fino al prossimo **31 dicembre 2021**.

Consiste in un bonus indirizzato alle famiglie con un **ISEE fino a 40.000 euro**, per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismo e bed & breakfast.

Il bonus previsto è di **500 euro** per i nuclei famigliari composti da più di due persone; di **300 euro** per i nuclei famigliari di due persone; di **150 euro** per quelli composti da una sola persona.

L'agevolazione **può essere utilizzata anche nel 2022**, a condizione che **la prenotazione sia stata fatta prima del 31 dicembre 2021**.

BONUS NATALE PER FAMIGLIE

Tra i bonus in scadenza a dicembre troviamo anche il **Bonus Natale per famiglie**, indirizzato alle famiglie in difficoltà, a causa della grave crisi economica nata per la **pandemia di Covid-19**.

Il bonus era già stato previsto dal D.L. n. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori"), convertito dalla L. n. 176/2020 e inserito nel D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"), convertito dalla L. n. 106/2021.

Si tratta di due agevolazioni: una riservata ai percettori di **pensioni minime** e una per le **famiglie in difficoltà**, a causa della pandemia.

La prima agevolazione inerente al Bonus feste natalizie 2021 è il **Bonus Natale pensioni**.

Si tratta di un bonus di 154,94 euro, che i pensionati riceveranno insieme alla mensilità di dicembre.

Questo extra è stato introdotto dall'art. 70 della L. n. 388/2000 (Legge finanziaria 2001) e rinnovata con la L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

Si tratta di buoni spesa o per l'acquisto di beni di prima necessità.

Considerato che si tratta di una misura gestita dai Comuni, bisognerà fare riferimento alle linee guida fissate dal proprio Comune di appartenenza, sia per la richiesta che per l'ammontare dell'agevolazione.

La scadenza è comunque fissata al 31 dicembre 2021.

BONUS CONDIZIONATORI

Il **Bonus condizionatori** è un'agevolazione che è stata riconfermata dalla L. n. 178/2020 (**Legge di Bilancio 2021**) e pensata per sostituire il vecchio condizionatore con un nuovo modello.

Il nuovo modello dovrà essere dotato di pompa di calore a risparmio energetico, come quelli con una classe pari ad A +++.

A seconda del modello in sostituzione, ci saranno diverse percentuali di sconto, che variano **tra il 50% e il 65%**.

Per poter presentare la domanda, bisognerà essere in possesso della ricevuta e della fattura di acquisto e della ricevuta di transazione, in caso di utilizzo della carta di credito.

Tutti i documenti dovranno poi essere trasmessi all'**ENEA**, in modalità telematica, tramite il portale adibito, entro e non oltre i 90 giorni relativi all'installazione e al collaudo.

La scadenza del bonus è fissata al 31 dicembre 2021.

BONUS LAVATRICI 2021

Il **Bonus lavatrici** è un'agevolazione fiscale relativa all'**acquisto di un modello di lavatrice nuovo**, che appartiene alla classe energetica A+.

Il bonus consiste in una detrazione al momento della dichiarazione dei redditi.

Per poterne usufruire, l'acquisto deve quindi sottostare a **due requisiti**:

- La lavatrice deve essere nuova;
- Deve appartenere ad una classe ad alta efficienza energetica, almeno di classe A+ o superiore.

Nell'agevolazione, sono comprese anche le **spese di trasporto e montaggio**, che possono essere facilmente detratte.

Il bonus in questione fa parte del **Bonus mobili ed elettrodomestici**, pensato per i cittadini che devono ristrutturare un immobile. Per questo motivo, anche **il Bonus lavatrici è rivolto a chi sta ristrutturando casa**.

Il bonus consiste in una **detrazione Irpef del 50%**, che viene calcolata su un importo massimo di spesa pari a **16.000 euro**, come stabilito. Il limite fissato si riferisce ad una singola unità immobiliare,

perciò, nel caso di lavori su più immobili, si potrà richiedere più volte il bonus, con un limite sempre stimato a 16'000 euro.

La detrazione verrà ripartita in **10 quote annuali** di parti importo.

Facciamo un **esempio**: se la spesa per la lavatrice nuova sarà di 1000 euro, la detrazione sarà di 500 euro, essendo al 50%. In questo modo, la quota detraibile nella dichiarazione dei redditi sarà di 50 euro per i 10 anni seguenti.

Per poter richiedere il Bonus lavatrici, bisognerà dimostrare che l'acquisto è destinato ad arredare immobili ristrutturati. Gli interventi di ristrutturazione concessi sono quelli di **tipo straordinario**.

Il bonus può essere richiesto fino al **31 dicembre 2021**.

10. GRANDI IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' FINANZIARIA - Domande per l'accesso al Fondo dal 13 dicembre

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 30 novembre 2021** con il quale vengono stabiliti i **nuovi termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria** in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati.

Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria ha una **dotazione 400 milioni di euro**.

La Commissione europea, con decisione C(2021) 6125 *final* del 16 agosto 2021, ha autorizzato il regime di aiuti relativo agli interventi del predetto Fondo.

Con il **decreto direttoriale 3 settembre 2021**, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo.

Con **decreto direttoriale 30 novembre 2021** vengono ora stabiliti nuovi termini per la presentazione delle istanze.

Le **domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 e fino alle ore 11:59 del 29 aprile 2022** utilizzando la piattaforma informatica, che sarà raggiungibile dal sito web dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero dello sviluppo economico e per scaricare il testo dei due decreti direttoriali, clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA, clicca qui.](#)

11. MADE IN ITALY - Finanziamenti agevolati per la promozione di marchi all'estero - Domande entro il 22 dicembre

Entro il 22 dicembre 2021 le associazioni rappresentative delle categorie produttive, i consorzi di tutela e altri organismi di tipo associativo e cooperativo del made in Italy potranno richiedere le agevolazioni per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione, che prevedono anche la concessione di contributi per la partecipazione a fiere e saloni internazionali.

Ricordiamo che con il **decreto direttoriale 26 ottobre 2021** è stata resa operativa, per l'annualità 2021, l'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione, tenendo conto delle novità introdotte con il **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2021**.

La misura è stata rafforzata con un aumento della **dotazione finanziaria fino a 2,5 milioni di euro**.

Il **Bando Marchi Collettivi 2021** agevola la realizzazione di un progetto di promozione all'estero di un marchio collettivo o di certificazione già registrato al momento della presentazione della domanda.

I **soggetti beneficiari** sono:

- le associazioni rappresentative delle categorie produttive;

- i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge n. 128/1998;
- altri organismi di tipo associativo o cooperativo.

È possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione.

L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese ammissibili, mentre l'importo massimo non può superare 150.000 euro, a fronte di una o più domande aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti.

Non sono ammesse domande per un importo di agevolazione inferiore a 20.000 euro.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate **entro e non oltre le 24,00 del 22 dicembre 2021**, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Le domande devono essere trasmesse dall'indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall'indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: marchicollettivi2021@legalmail.it, indicando nell'oggetto "Agevolazioni per marchi collettivi/Certificazione".

La domanda di agevolazione (Allegato 1) e il Progetto di promozione del marchio (Allegato 2) devono, a pena di inammissibilità essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la modulistica necessaria e le FAQ disponibili, clicca qui.](#)

12. LE PROBLEMATICHE INERENTI L'AVVIO DEL RUNTS - Chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la **nota del 30 novembre 2021, Prot. 0018244**, risponde a vari quesiti che sono stati posti, sintetizzando le questioni su tre temi principali:

- A. **L'ordinamento e l'amministrazione degli Enti del Terzo settore ("ETS")**;
- B. Il **ruolo dei volontari** e, più specificamente, del loro prevalente apporto per alcune categorie particolari di ETS;
- C. Le funzioni esercitabili dal legale rappresentante di una rete associativa nei **rapporti con gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

A) ORDINAMENTO E AMMINISTRAZIONE DEGLI ETS

A.1) Applicabilità della cooptazione ex articolo 2386 del codice civile ai componenti dell'organo di amministrazione delle associazioni del Terzo settore;

A.2) Facoltà di nomina degli amministratori delle OdV da parte di soggetti esterni;

A.3) Ammissibilità nelle associazioni del Terzo settore di categorie di soci con diritti limitati.

B) APPORTO DEL VOLONTARIATO

B.1) Criteri da utilizzare ai fini del calcolo nelle OdV e nelle APS delle percentuali di cui rispettivamente agli articoli 33 comma 1 e 36 ultimo periodo del Codice del Terzo settore;

B.2) Nozione di lavoratore da utilizzare ai fini del computo delle percentuali nelle OdV e nelle APS di cui rispettivamente agli articoli 33 comma 1 e 36 ultimo periodo del Codice del Terzo settore;

B.3) Possibilità che gli associati di una OdV svolgano per conto della stessa una prestazione lavorativa retribuita (di natura dipendente o autonoma).

C) RUNTS

C.1) Comunicazione al RUNTS dei soggetti che ricoprono cariche sociali, con indicazione di poteri e limitazioni (articolo 48, comma 1 CTS);

C.2) Possibilità per le reti associative di assumere la rappresentanza degli enti ad esse aderenti ai fini dell'iscrizione al RUNTS e dello svolgimento degli adempimenti conseguenti attraverso le proprie articolazioni territoriali;

C.3) Possibilità per le reti associative di svolgere le funzioni di rappresentanza degli enti ad esse aderenti nelle more del perfezionamento della propria iscrizione nella sezione E) del RUNTS.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota ministeriale n. 18244/2021, clicca qui.](#)

13. ENTI TERZO SETTORE - AL VIA LA LOTTERIA FILANTROPICA - Pubblicato il regolamento di attuazione

Introdotta nel 2018, solo ora potrà avere finalmente avvio la c.d. "lotteria filantropica".

Previsto dall'art. 18, comma 2-ter, della L. n. 136/2018, è stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 10 dicembre 2020, il **decreto interministeriale 27 luglio 2021**, che **disciplina le modalità tecniche di attuazione della lotteria filantropica**, attraverso la quale gli Enti del Terzo settore potranno raccogliere fondi destinati alla realizzazione di progetti sociali, aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, del D.Lgs. n. 117/2017, secondo le previsioni dei relativi statuti.

Il decreto attua, come si è detto, le previsioni di cui all'articolo 18, commi 2-bis e 2-ter, introdotti dalla L. n. 136/2018, in fase di conversione del D.L. n. 119/2018 (c.d. "Decreto Fiscale"), secondo il quale, al fine di finanziare progetti filantropici, agli Enti del Terzo settore viene attribuita la **possibilità di effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni per la realizzazione di progetti sociali**, demandando ad un decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità tecniche di attuazione.

Le donazioni dovranno essere **di importo non inferiore a euro 500**, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti, destinando il ricavato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.

La lotteria filantropica può essere effettuata in forma singola a due precise condizioni:

- a) Che l'Ente del Terzo settore **abbia un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000**, e
- b) Che lo stesso Ente sia **iscritto da almeno tre anni nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Considerato che il RUNTS ha avuto avvio solo dal 23 novembre 2021, all'articolo 9 del decreto sono state dettate le seguenti disposizioni transitorie:

- 1) Fino all'operatività del RUNTS, la lotteria filantropica potrà essere effettuata:
 - dalle **imprese sociali** di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese,
 - dalle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri,
 - dalle **organizzazioni di volontariato (OdV)** iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
 - dalle **associazioni di promozione sociale (APS)** iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
- 2) Ai fini del raggiungimento del requisito dell'iscrizione almeno triennale nel RUNTS, sono valutabili, anche in via cumulativa con quelli di iscrizione al RUNTS, i periodi di iscrizione ai registri regionali o provinciali esistenti, purchè ad esso antecedenti senza soluzione di continuità.
- 3) Nel primo biennio decorrente dall'operatività del RUNTS, in mancanza del requisito dell'iscrizione almeno triennale, l'Ente del Terzo settore potrà organizzare la lotteria filantropica solo nel caso **disponga di un patrimonio netto non inferiore ad un milione di euro**.

L'ente del Terzo settore, organizzatore della lotteria filantropica, dovrà presentare **richiesta di autorizzazione** allo svolgimento della stessa, sottoscritta dal legale rappresentante, almeno novanta giorni prima dell'avvio previsto dell'attività di raccolta, all'Ufficio giochi numerici e lotterie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) nel cui ambito territoriale ha la sede legale l'ente e, per conoscenza, alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione indicata al comma 2 dell'articolo 4 del decreto in commento.

Tra i documenti richiesti è prevista la redazione di una "**scheda descrittiva dei progetti sociali**" di cui è prevista la realizzazione, recante la descrizione di massima dei bisogni rilevati che si intendono soddisfare, le attività di interesse generale da svolgersi, comprese quelle cui sarà destinata la parte restante dei fondi raccolti, gli obiettivi generali perseguiti e l'importo stimato della raccolta.

Le somme raccolte attraverso la lotteria filantropica dovranno essere depositate esclusivamente sul **conto corrente bancario dedicato**, i cui estremi dovranno essere indicati tra la documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione (art. 4, comma 5).

Il **rendiconto della raccolta fondi** realizzata attraverso la lotteria filantropica deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 7, comma 6).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

14. SUAP - Riordino della disciplina e nuove specifiche tecniche

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, il decreto interministeriale 12 novembre 2021, recante "**Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)**".

Il decreto approva un **nuovo allegato tecnico** che andrà a sostituire l'allegato tecnico del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche per la comunicazione e i trasferimenti dei dati tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), il sistema di semplificazione amministrativa che consente di coordinare tutti gli adempimenti richiesti per la creazione di imprese attraverso un unico sportello.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15. EMERGENZA COVID-19 - Le Linee Guida della Conferenza delle Regioni per la ripresa delle attività economiche e sociali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 Dicembre 2021, l'**ordinanza del Ministero della salute 2 dicembre 2021**, recante "**Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»**".

Le linee guida sono state elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, integrate e modificate dal Comitato tecnico-scientifico.

Il documento **aggiorna e sostituisce le precedenti Linee guida** adottate con l'ordinanza del 29 maggio 2021 del Ministero della Salute in attuazione dell'art. 10-bis del D.L. n. 52/2021 (c.d. "**Decreto Riapertura**") e del D.L. n. 65/2021

Pur essendo mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi delle Regioni sono stati integrati con **alcuni nuovi elementi conoscitivi** tra cui:

- la **vaccinazione anti-COVID19**,
- l'introduzione progressiva della **certificazione verde COVID-19**.

Si è voluto poi **rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci**, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

Le Linee Guida delle Regioni **riguardano i seguenti settori di attività**:

- Ristorazione e cerimonie
- Attività turistiche e ricettive
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Piscine termali e centri benessere
- Servizi alla persona
- Commercio
- Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
- Parchi tematici e di divertimento
- Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
- Convegni e congressi
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Sagre e fiere locali

- Corsi di formazione
- Sale da ballo e discoteche.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza con le allegate Linee Guida clicca qui.](#)

16. GARANTE PRIVACY - Newsletter n. 484/2021

Nella **Newsletter del 3 dicembre 2021, n. 484**, il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso:

- **sull'accesso ai tabulati telefonici;**
 - **sul controllo a distanza dei lavoratori;**
 - **sul Registro nazionale degli impianti protesici mammari e**
 - **sulla Carta Giovani Nazionale.**
- 1) **Sanzionata la TIM** per aver negato ad un abbonato l'accesso ai propri tabulati telefonici, volti a dimostrare l'estraneità ai fatti contestatagli durante un processo penale.
 - 2) **Sanzionata società di trasporto pubblico** - Non è possibile attivare sistemi con funzioni di controllo a distanza dei lavoratori senza aver adottato tutte le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy.
 - 3) **Espresso parere favorevole sullo schema di regolamento che istituisce il Registro nazionale degli impianti protesici mammari** (importante strumento di monitoraggio clinico ed epidemiologico che censisce gli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica).
 - 4) **Espresso parere favorevole nei confronti della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nell'ambito del progetto Carta Giovani Nazionale (CGN).**
La CGN è un servizio digitale, accessibile attraverso l'App IO, che permette ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia di ottenere sconti su manifestazioni culturali, sportive, attività di orientamento professionale, e di accedere all'European Youth Card.

LINK:

[Per consultare il testo integrale della Newsletter n. 484/2021 clicca qui.](#)

17. PIATTAFORMA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D'IMPRESA - Proposta di emendamenti alla L. n. 147/2021

È online solo dal 15 novembre scorso la **piattaforma telematica nazionale** prevista dall'art. 3 del D.L. n. 118/2021 (convertito dalla L. n. 147/2021), che consente di attuare la procedura della Composizione negoziata della crisi e già si parla di apportare modifiche per un migliore e più incisivo funzionamento. E' stata, infatti, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22 novembre 2021 **la Proposta emendativa 30.01**, che prevede, dopo l'articolo 30 (rubricato "*Digitalizzazione dell'intermodalità e della logistica integrata*"), **l'aggiunta di ulteriori quattro articoli** (30-bis – 30-quinquies), al **disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152**, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

La **proposta di emendamenti elaborata dalla V Commissione in sede referente** riguarda:

- il collegamento della piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e alle banche dati dell'Agenzia delle entrate;
- lo scambio tra imprenditore e creditori di documentazione e dati contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata;
- l'istituzione, sulla medesima piattaforma, di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici;
- l'obbligo, a carico dell'I.N.P.S., dell'Agenzia delle entrate e dell'agente per la riscossione, di segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo il ritardo nel versamento dei contributi, di IVA

scaduta e non versata per importi superiori a € 5.000 nonché di crediti erariali scaduti da oltre novanta giorni per € 100.000 per le imprese individuali e per € 500.000 per le società.

LINK:

[Per consultare il testo della proposta emendativa, clicca qui.](#)

18. NOMINA DI AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI DI SOCIETA' DI CAPITALI - Obbligo di preventiva presentazione di una dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità dal 14 dicembre 2021

*"La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. **La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e di cause di ineleggibilità sussistenti secondo la legge di uno Stato membro dell'Unione europea.**"*

E' questo il **primo comma dell'art. 2383 del Codice civile**, con il periodo aggiunto dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183 (G.U. n. 284 del 29 novembre 2021), **in vigore dal 14 dicembre 2021.**

Dunque, **a decorrere dal 14 dicembre 2021**, ai candidati alla nomina di membri dell'organo amministrativo (e di liquidatori) di una società di capitali (Spa, Sapa, Srl) è fatto obbligo di far precedere la propria nomina dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Dal punto di vista operativo, **prima di effettuare la nomina degli amministratori** (e dei liquidatori) le società di capitali devono **munirsi preventivamente della dichiarazione (scritta) di inesistenza di cause di ineleggibilità**. Per cui, in caso di nomina durante l'assemblea dei soci, il presidente dell'assemblea deve dare atto ai presenti di aver acquisito agli atti della società la dichiarazione in questione.

19. SOCIETA' DI CAPITALI - Limiti, modalità e pubblicità nel Registro delle imprese delle deliberazioni sottoposte a condizione - Orientamento del Consiglio Notarile di Milano

La Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 199 del 23 novembre 2021, affronta la questione della **legittimità dell'apposizione di condizioni sospensive o risolutive alle delibere assembleari e consiliari** di S.p.a. e di S.r.l., con particolare riferimento alle ipotesi in cui esse abbiano ad oggetto modifiche dello statuto, unitamente alle connesse questioni della modalità e degli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese.

Per quanto riguarda le modificazioni statutarie, il presupposto generale di efficacia delle delibere modificative, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c., è costituito dall'iscrizione nel Registro delle imprese. **Non è quindi possibile che la modifica dello statuto sia efficace prima di tale iscrizione**, ma è invece possibile che l'**efficacia della modifica statutaria**, anche se già iscritta, **sia differita a un momento successivo**, subordinatamente al verificarsi di eventi futuri ed incerti.

Nella prassi si riscontra spesso l'esigenza di differire gli effetti delle deliberazioni assembleari e consiliari, anche aventi ad oggetto una modifica statutaria, a un momento successivo all'iscrizione nel Registro delle imprese, subordinatamente a "eventi futuri e incerti".

Tra gli esempi più frequenti:

- le modifiche statutarie il cui effetto è subordinato alla realizzazione di operazioni straordinarie, quali fusioni o scissioni;
- l'introduzione di regole statutarie specifiche o di diritti particolari subordinati all'ingresso nella compagine sociale di determinati nuovi soci;
- l'adozione di regole statutarie in vista della quotazione delle azioni su mercati regolamentati in adeguamento alle relative norme;

- la concatenazione di delibere susseguenti in cui l'efficacia di ciascuna sia condizione della successiva, o
- l'introduzione di clausole statutarie che attribuiscono determinati diritti (di veto, di prelazione, di gradimento, di recesso ecc.) al verificarsi di eventi particolari.

Dalle disposizioni di legge che prevedono espressamente alcune ipotesi di differimento degli effetti di alcune delibere di modifica dello statuto si trae la conferma della generale compatibilità con l'ordinamento di modifiche statutarie i cui effetti siano subordinati, sospensivamente o risolutivamente, ad "eventi futuri ed incerti".

È, dunque, **legittima** l'apposizione di **condizioni sospensive** (*la delibera diviene efficace solo nel momento in cui si verifica l'evento dedotto in condizione*) o **risolutive** (*la delibera condizionata è immediatamente efficace, salvo perdere tale efficacia nel momento in cui si verifichi l'evento dedotto in condizione*) alle delibere assembleari e consiliari di S.p.a. e di S.r.l., anche aventi ad oggetto modifiche dello statuto, entro i medesimi limiti di legittimità previsti nella disciplina generale del contratto (artt. 1354 e seguenti c.c.).

Gli effetti dell'avveramento della condizione, tuttavia, **non retroagiscono al tempo in cui è stata assunta la deliberazione**, bensì si producono **al momento dell'avveramento della condizione**.

Quanto alla **pubblicità delle delibere condizionate nel Registro delle imprese**, devono essere seguiti i seguenti adempimenti:

- a) il **termine (di 30 giorni) per il deposito** decorre dal momento in cui esse sono state adottate, anche in caso di condizioni sospensive, per la ragione che la legge tutela il diritto dei terzi a conoscere che una data decisione statutaria è stata adottata e che essa sarà efficace (o resterà efficace solo fino a quando) si verificherà l'evento dedotto in condizione;
- b) una volta che si sia verificata la condizione, l'organo amministrativo della società **sarà obbligato a darne notizia**, depositando nel Registro delle imprese un'**apposita comunicazione** (senza necessità di riunire nuovamente i soci) con allegato il **nuovo statuto** recante le clausole derivanti dalla verifica della condizione.

La **pubblicità nel Registro delle imprese**, quindi, **deve seguire le regole ordinarie** ed essere effettuata, nei termini previsti dalla predetta norma, dalla adozione delle delibere e non dal verificarsi dell'evento dedotto in condizione.

L'iscrizione nel Registro delle imprese, che è la prima **condizione legale di efficacia delle delibere** di cui si tratta, deve infatti realizzarsi in via anticipata ed autonoma, a prescindere dalla sospensione degli effetti delle modifiche statutarie deliberate.

Di conseguenza, con l'iscrizione "immediata" nel Registro delle imprese:

- a) le delibere, anche se non ancora efficaci, diventano conoscibili per i terzi;
- b) una volta che si verifica la condizione volontaria apposta alle delibere, le modifiche acquistano (o perdono) efficacia, senza dover attendere una successiva iscrizione (salva la pubblicità necessaria ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.);
- c) decorrono i termini per la relativa impugnazione;
- d) si applicano i principi sulla "pubblicità sanante";
- e) decorrono eventuali termini di opposizione.

La modifica dello statuto, una volta che sia stata effettuata l'iscrizione "immediata" della delibera condizionata, **si realizza "automaticamente" al verificarsi dell'evento dedotto in condizione** e la pubblicità nei confronti dei terzi è garantita dall'**obbligo degli amministratori di depositare lo statuto aggiornato che contenga le variazioni conseguenti**.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità del regime di pubblicità legale ai soli fini dell'opponibilità delle modificazioni statutarie nei confronti dei terzi, in dipendenza della natura degli eventi dedotti in condizione, anche ai sensi dell'art. 2193 c.c.

Ovviamente è necessario, per la certezza delle regole di funzionamento della società e l'affidamento dei terzi, che gli eventi dedotti in condizione siano descritti con precisione ed è altresì opportuno che venga regolato il procedimento e le eventuali formalità per l'accertamento del verificarsi o meno della condizione, ferma la competenza esclusiva degli amministratori alla relativa pubblicità ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.

LINK:

[Per consultare il testo della Massima n. 199, clicca qui.](#)

20. ENTI DEL SISTEMA CAMERALE - Fissati i criteri e le procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori

Con la **Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2021** sono stati definiti i nuovi criteri e le procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale, e al contempo, sono state abrogate le direttive dello stesso Ministero del 14 febbraio 2017 (compreso l'allegato elenco del personale e delle professionalità) e del 25 febbraio 2019 e le relative circolari.

Si rende pertanto necessario **istituire un nuovo Elenco delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale.**

Tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 1 attribuisce alla Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico il compito di curare l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, nonché di definire, come previsto al comma 5, i titoli di studio e professionali minimi necessari per l'iscrizione e rendere disponibile un modello di domanda, fissando i relativi termini di trasmissione e le modalità di presentazione della stessa, la stessa Direzione Generale, con la **circolare del 9 dicembre 2021, Prot. 0388041**, ha provveduto a precisare, in merito all'Elenco delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale:

- a) i requisiti richiesti per l'iscrizione;**
- b) la procedura di iscrizione e i termini;**
- c) i motivi di decadenza dall'iscrizione all'elenco;**
- d) i motivi di sospensione dall'iscrizione all'elenco.**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Direttiva del 24 maggio 2021, all'elenco è iscritto su richiesta:

A. Il personale di ruolo del Ministero dello sviluppo economico, con qualifica dirigenziale o appartenente alla terza area funzionale, anche in posizione di comando a norma dell'art. 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001;

B. I soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate **entro l'8 gennaio 2022**.

La domanda deve essere **inviata via PEC** al seguente indirizzo candidature.cciaa@pec.mise.gov.it

LINK:

[Per consultare il testo della circolare e scaricare il modulo di domanda, clicca qui.](#)

21. UTILIZZO DELLA PEC PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - Le indicazioni del Ministero dell'interno

Con **decreto interministeriale 18 dicembre 2017** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018) è stata dettata la "**Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata**".

La normativa in vigore consente di **notificare via posta elettronica certificata (PEC)** le multe stradali **ove l'indirizzo risulti essere stato comunicato dall'interessato**, oppure **rinvenuto nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche** (art. 3, c. II, D.M. 18 dicembre 2017).

Dopo l'emanazione del citato decreto interministeriale, si sono susseguite **tre circolari del Ministero dell'interno**, che hanno fornito chiarimenti sull'applicazione di questa nuova disciplina che prevede la notifica via PEC delle multe stradali.

1) Con la **Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio 2018**, che segue la pubblicazione del **Dm 18 dicembre 2017**, ha fornito importanti istruzioni operative, ricomprendendo, tra gli atti notificabili, non solamente i verbali elevati per infrazioni stradali, bensì tutta una serie di ulteriori documenti, espressamente richiamando le violazioni relative al cronotachigrafo.

Con la stessa circolare il Ministero aveva, inoltre, precisato che i pubblici elenchi cui si riferisce la normativa sono l'INI-PEC, l'IPA, l'INAD, il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.

Essendo l'INAD (*indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali, ovvero nel registro delle imprese*) **non completamente operativo, il rintracciamento degli indirizzi PEC è di fatto confinato al registro INI-PEC, composto dalle due sezioni professionisti e imprese.**

Il Garante, con una nota del 2020, aveva reso edotto il Viminale della questione afferente alla notifica delle multe del Codice della Strada presso la pec aziendale delle imprese individuali, reperita tramite l'INI-PEC, rilevando che l'articolo 5 del GDPR autorizza la ricerca degli indirizzi pec dei trasgressori, da parte del Comando di Polizia, tramite l'interrogazione del registro INI-PEC, ma dopo aver valutato il singolo caso.

2) Ulteriori indicazioni operative a tutela della riservatezza dei dati personali, sono state successivamente emanate del Ministero dell'interno con la **circolare n. 300/A/4027/20/127/9 del 8 giugno 2020.**

Nella circolare si precisa che la notifica del verbale di infrazione al Codice della Strada, tramite PEC, **non è obbligatoria se il codice fiscale della persona fisica è abbinato ad una PEC aziendale**, perché in dette ipotesi la notifica del verbale deve essere fatta per posta, senza ricorrere alla PEC.

Ulteriormente, nelle *"Linee guida dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese"* (AGID, 15 settembre 2021) si prevede che **ove il professionista sia presente nell'INI-PEC, non gli è consentita la registrazione all'INAD**, in tal modo precludendogli la possibilità di eleggere (presso l'INAD) il domicilio digitale come professionista, pur restando ferma la possibilità di registrarsi in qualità di persona fisica.

A ciò si aggiunga che solo i professionisti possono eleggere, presso l'INAD, un **doppio domicilio digitale**, distinguibile anche in sede di consultazione: **professionale e personale.**

L'articolo 6-quater, comma 2, del CAD prevede, infatti, che il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) sia inserito anche nell'INAD, fermo restando il diritto del professionista di eleggerne uno diverso, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, e dell'articolo 6-quater, comma 2, del CAD.

A tal fine, il Ministero per lo Sviluppo Economico avvalendosi del Gestore dell'INI-PEC rende disponibili al Gestore dell'INAD gli indirizzi dei professionisti presenti nell'INI-PEC, tramite servizi informatici le cui specifiche tecniche sono definite in fase di sviluppo del sistema INAD.

L'inserimento nell'INAD degli indirizzi elettronici presenti nell'INI-PEC consta delle seguenti fasi:

1. recupero, tramite i suddetti servizi, degli indirizzi PEC dei professionisti inseriti nell'INI-PEC e messi a disposizione dal Gestore dell'INI-PEC al Gestore dell'INAD;
2. inserimento e pubblicazione nell'INAD di tutti gli indirizzi PEC presenti nell'INI-PEC. Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell'INAD l'ultimo indirizzo PEC cronologicamente dichiarato nell'INI-PEC;
3. invio a mezzo PEC ai professionisti iscritti nell'INI-PEC della comunicazione di avvenuto inserimento del domicilio digitale anche nell'INAD, con l'avviso che il professionista ha il diritto di eleggerne uno diverso a fini personali, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 2, del CAD, con l'avvertenza che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il domicilio digitale presente in INI-PEC sarà automaticamente eletto altresì in INAD quale domicilio digitale personale, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217; con la stessa comunicazione il professionista è invitato a verificare ed eventualmente modificare la provincia di residenza per l'aggiornamento dell'INAD e che, in mancanza, verrà indicata la provincia dell'albo a cui il professionista è iscritto.

3) Con la **circolare del 17 novembre 2021, Prot. 300/STRAD/1/10060.U/2021**, il Ministero dell'interno riporta un parere del Garante Privacy (emesso il 27 ottobre 2021), in merito alla possibilità di utilizzare gli indirizzi PEC riferiti a studi professionali per notificare violazioni commesse con un veicolo intestato al professionista.

Nel parer, l'Autorità Garante per la Privacy ha segnalato al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno di essere stata destinataria di reclami afferenti alla notifica di multe su PEC professionale. Più in dettaglio, dei corpi di Polizia Locale avrebbero notificato verbali di contravvenzioni stradali presso la casella di posta elettronica certificata il cui indirizzo era stato assegnato dal Consiglio dell'ordine cui i professionisti reclamanti sono iscritti.

Tali caselle PEC sono però accessibili al personale di segreteria e ai tirocinanti del professionista intestatario della PEC.

Secondo l'Autorità Garante **sussistono criticità**, con riguardo alla privacy, nei casi di notifica via PEC di verbali di infrazione al Codice della Strada, presso caselle utilizzate nell'ambito dell'attività professionale svolta dal trasgressore.

Per la medesima Autorità la questione sarà superata ad avvenuta operatività dell'INAD: l'art. 6 quater, c. II, CAD, contempla infatti l'iscrizione automatica nell'INAD del domicilio digitale presente nell'INI-PEC del professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno differente per fini personali.

Aspettando che l'INAD entri completamente a regime, l'Autorità Garante ha quindi invitato il Viminale a sensibilizzare i corpi di Polizia Locale, al fine di ovviare alla notifica delle multe tramite la PEC professionale, e quindi di **continuare a notificare le multe tramite servizio postale**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. 18 dicembre 2021, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare del Ministero dell'interno del febbraio 2018, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare del Ministero dell'interno di giugno 2020, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare del ministero dell'interno del novembre 2021, clicca qui.](#)

22. EDILIZIA SCOLASTICA - LE RISORSE DAL PNRR - Un decreto del MIUR per definire i criteri di riparto

E' stato firmato, dal Ministro Patrizio Bianchi, il **decreto 2 dicembre 2021, n. 343**, per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica.

Contestualmente, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato quattro dei cinque Avvisi previsti, dedicati a costruzione scuole, asili, palestre e mense scolastiche.

Nel dettaglio, il provvedimento contiene un riepilogo degli interventi di competenza, che sono:

1. Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1: **"Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"**;
2. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – **"Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia"**;
3. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 – **"Piano di estensione del tempo pieno - mense"**;
4. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investment 1.3: **"Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"**;
5. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: **"Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole"**.

Il pacchetto di interventi mette subito a disposizione un terzo dei fondi complessivi previsti nel PNRR per il sistema di Istruzione che ammontano, in tutto, a 17,59 miliardi.

In totale, si tratta di 5,2 miliardi di euro:

- **3 miliardi di euro** per il **Piano per gli asili nido e le Scuole dell'infanzia**;
- **800 milioni** di euro per il **Piano di costruzione di 195 nuove scuole che sostituiranno vecchi edifici**;
- **400 milioni di euro** per il **potenziamento del tempo pieno attraverso l'incremento delle mense scolastiche**;
- **300 milioni di euro** (il 54,29% delle risorse andrà al Mezzogiorno) per aumentare l'offerta di attività sportive attraverso la costruzione di palestre o la riqualificazione di quelle esistenti, **per un totale di 230.400 metri quadrati da realizzare o riqualificare**;
- **710 milioni di euro** per il **Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole**.

LINK:

[Per maggiori informazioni, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 343/2021, clicca qui.](#)

23. ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - Pubblicato il bando da 3 miliardi di euro

È stato pubblicato dal Ministero dell'Istruzione il **bando da 3 miliardi di euro** per la realizzazione di asili nido e scuole dell'infanzia.

L'avviso intende far crescere l'offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell'infanzia), grazie alla **realizzazione di nuovi spazi** o alla **messa in sicurezza di strutture già esistenti**.

Il bando è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", e si aggiunge agli altri emanati dal Ministero dell'Istruzione, **per le scuole innovative, per le palestre e per le mense scolastiche**.

Dei 3 miliardi di euro destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, **2,4 miliardi** sono destinati al potenziamento delle **infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni** e **600 milioni** al potenziamento delle **infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni**, secondo le ripartizioni su base regionale definite dal **D.M. 2 dicembre 2021, n. 343**.

Sono **finanziabili** proposte progettuali relative esclusivamente alla **nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione** di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia.

L'avviso è aperto alla **partecipazione di tutti i comuni** e unioni di comuni.

La **scadenza** per la presentazione delle candidature è fissata al **28 febbraio 2022**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare l'avviso pubblico, clicca qui.](#)

24. PALESTRE SCOLASTICHE - Pubblicato il bando da 300 milioni di euro

È stato pubblicato dal Ministero dell'Istruzione il **bando da 300 milioni di euro** per la messa in sicurezza e la realizzazione di palestre scolastiche.

L'avviso per le palestre scolastiche è stato pubblicato contestualmente a quelli **per le scuole innovative, per le mense scolastiche** e per **asili nido e scuole dell'infanzia**.

Si tratta della fase operativa della Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.3: "**Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole**" finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**).

Il bando ha l'obiettivo di **aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi**, costruendo o ristrutturando spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un totale di almeno 230.400 mq.

La dotazione finanziaria di 300 milioni di euro è ripartita come disposto dal **D.M. 2 dicembre 2021, n. 343** (il 54,29% è destinato agli enti locali del Mezzogiorno).

Sono finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla costruzione, messa in sicurezza e ristrutturazione di **palestre o aree sportive all'aperto** con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Possono partecipare al bando **tutti gli enti locali**, proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale.

Ogni ente può presentare massimo 2 proposte di cui ognuna riferita ad un singolo edificio scolastico.

Le candidature vanno presentate **entro il 28 febbraio 2022**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare l'avviso pubblico clicca qui.](#)

25. NUOVI STRUMENTI PER CONOSCERE L'IMPRENDITORIA MIGRANTE

Sono online sul Portale Integrazione Migranti e sul sito di Unioncamere un rapporto dell'**Osservatorio sull'inclusione socio-economica e finanziaria** e **una dashboard interattiva sulle imprese dei migranti**.

I nuovi strumenti di conoscenza sono stati realizzati nell'ambito del **progetto Futurae**, nato dalla collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere e finanziato dal Fondo Nazionale Politiche Migratorie.

Il **rapporto dell'Osservatorio**, la cui realizzazione è stata affidata da Unioncamere al Centro Studi di Politica Internazionale (Cespi) e a *Deloitte consulting*, analizza l'imprenditoria migrante anche in chiave territoriale e settoriale, e ne indaga i rapporti con i distretti Industriali e con le associazioni di categoria. Studia, poi, il processo di inclusione finanziaria dei migranti, analizzando il rapporto con il sistema del credito (bancarizzazione, strumenti utilizzati, accesso al credito...), attraverso i dati degli operatori finanziari e un'indagine campionaria, con approfondimenti sulle rimesse e sulla finanza digitale.

La **dashboard**, messa a punto da InfoCamere, consente di navigare tra i principali dati relativi alle imprese dei migranti (imprese attive, incidenza, forma giuridica, settore di attività, distribuzione territoriale), leggerne le dinamiche (iscrizioni e cessazioni, durata media, tassi di natalità, mortalità e turnover) e conoscerne meglio i protagonisti (Paesi di origine, genere, età, cariche). Una mappa dettagliata, quindi, di un universo di oltre 644mila imprese (l'11% del totale) che operano prevalentemente nei settori del commercio, delle costruzioni e dei servizi, hanno una partecipazione giovanile superiore alla media delle imprese italiane (16%) e una presenza femminile cospicua (il 24% delle imprese straniere sono guidate da donne).

LINK:

[Per consultare il testo del rapporto dell'Osservatorio, clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) MOBILITY MANAGEMENT E PIANI DI SPOSTAMENTO CASA-LAVORO – FAQ ONLINE

Dopo le "Linee guida per la redazione e l'implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)", da parte dei Mobility manager, approvate con Decreto Interdirettoriale n. 209 del 4 agosto 2021, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili hanno raccolto in un'unica pubblicazione le **FAQ pervenute sul Decreto Interministeriale n. 179/2021** sul mobility manager e sulla predisposizione dei "Piani di spostamento casa-lavoro" (PSLC).

Il documento sarà periodicamente aggiornato e costituirà un utile supporto per gli enti, le amministrazioni e le aziende interessate.

LINK:

[Per una sintesi del quadro normativo, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili, clicca qui.](#)

2) INTELLIGENZA ARTIFICIALE - LANCIATA LA STRATEGIA NAZIONALE 2022-2024

L'Italia ha adottato, con l'approvazione in Consiglio dei ministri, il **Programma Strategico per l'Intelligenza Artificiale (IA) 2022-2024**, frutto del lavoro congiunto del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

In linea con la Strategia Europea, il Programma delinea **ventiquattro politiche da implementare nei prossimi tre anni** per potenziare il sistema IA in Italia, attraverso creazione e potenziamento di competenze, ricerca, programmi di sviluppo e applicazioni dell'IA.

Queste politiche hanno l'obiettivo di rendere l'Italia un centro sull'intelligenza artificiale competitivo a livello globale, rafforzando la ricerca e incentivando il trasferimento tecnologico.

Per garantire un'efficace governance, per monitorare lo stato di attuazione della strategia, e per coordinare tutte le iniziative di governo sul tema, è nato anche il **gruppo di lavoro permanente sull'IA** in seno al Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il programma strategico nazionale, clicca qui.](#)

3) FISSATA LA MEDIA PONDERATA DELLE TARIFFE MASSIME DELLE CHIAMATE MOBILI

La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione è pari a **0,0072 EUR al minuto**.

Lo ha stabilito la Commissione europea con il **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 del 14 dicembre 2021**.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082 è abrogato.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 1° al 15 Dicembre 2021)**

1) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196: Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. (Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 - Supplemento Ordinario n. 41).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 12 novembre 2021: Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP). (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero della cultura - Decreto 25 ottobre 2021: Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27 luglio 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della salute - Ordinanza 2 dicembre 2021: Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza con le allegate Linee Guida clicca qui.](#)

5) Testo coordinato del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 - Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165, recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 277 del 20 novembre 2021). (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 6 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo clicca qui.](#)

6) Legge 3 dicembre 2021, n. 205: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 7 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 139/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

7) Legge 26 novembre 2021, n. 208: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

8) Ministero della transizione ecologica - Decreto 17 novembre 2021: Criteri e modalità per il riconoscimento di un contributo economico volto ad incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 27 ottobre 2021: Modifiche alle modalità di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 11 novembre 2021: Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207: Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 9 Dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 43).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209: Misure urgenti finanziarie e fiscali. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 11 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

13) D.P.C.M. 19 ottobre 2021: Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante: «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese». (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 19 ottobre 2021: Adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 13 dicembre 2021: Modifica del saggio di interesse legale. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 15 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) Ministero della transizione ecologica - Decreto 6 ottobre 2021: Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 15 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

17) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 18 novembre 2021: Rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 15 Dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 15 Dicembre 2021)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 della Commissione del 14 dicembre 2021 che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 448 del 15 dicembre 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)